

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 39 del 21 Novembre 2022

Oggetto: MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA.

PREMESSA:

Per effetto della **pubblicazione** in **Gazzetta Ufficiale n.270 del 18 novembre 2022**, è entrato in vigore dal **19 novembre 2022** il **Decreto legge Aiuti-quater (c.d. Decreto “Energia” n.176 del 18/11/2022)**, al fine di contrastare gli effetti economici negativi causati dalla crisi energetica prevedendo, all’interno del provvedimento, nuove misure di sostegno, **per le sole imprese**, per fronteggiare il **caro bollette**:

- Una prima misura riguarda la **possibilità di richiedere la rateizzazione fino a 36 rate mensili per le spese di luce e gas.**
- Una seconda misura **estende anche a dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta energetico (tale beneficio si aggiunge ai mesi di ottobre e novembre 2022 già previsti dal Decreto Aiuti-ter DL 144/2022).**

ATTENZIONE: LE DUE AGEVOLAZIONI SONO TRA LORO ALTERNATIVE

L’adesione al piano di rateizzazione per il pagamento delle bollette è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non gasivore (art.1 DL n.176/2022 e art.1 DL n.144/2022)

LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE E’ POSSIBILE SOLO IN TALE CONTESTO:

Le sole **imprese con utenze collocate in Italia e ad esse intestate** avranno facoltà di richiedere la **rateizzazione** degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di **elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici** ed **“eccedenti l’importo medio contabilizzato”, a parità di consumo:**

- Nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**,
- Per i **consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023**.

COME FARE PER RICHIEDERE LA RATEIZZAZIONE:

Le **imprese** interessate dovranno presentare **apposita istanza ai propri fornitori**, secondo modalità stabilite con futuro DM del Ministero per le Imprese e Made in Italy (ex MISE), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-Quater.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il fornitore comunicherà ai richiedenti:

- Una **proposta di rateizzazione** recante l'ammontare degli importi dovuti;
- L'entità del **tasso di interesse eventualmente applicato** (che non potrà superare il saggio di interesse pari al rendimento del BTP di pari durata);
- Le **date di scadenza** di ciascuna rata;
- La ripartizione per un **minimo di 12** e un **massimo di 36 rate mensili**.

DECADENZA DEL PIANO NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE:

In caso di **inadempimento fino ad un massimo di due rate anche non consecutive**, l'impresa aderente al piano di rateizzazione **decade dal beneficio** della rateazione ed è tenuta al versamento, in **un'unica soluzione**, dell'intero importo residuo dovuto.

GARANZIA SACE:

Gli **oneri della rateazione** saranno **a carico dei fornitori** i quali potranno chiedere una **fideiussione assicurativa contro garantita da SACE** Spa e beneficiare, a determinate condizioni, di **finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica**.

La garanzia sarà rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione **non abbia approvato la distribuzione di dividendi** o il riacquisto di azioni **nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione** a favore della stessa impresa (nonché di ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene).

La medesima garanzia è altresì rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a **gestire i livelli**

occupazionali attraverso appositi accordi sindacali e a **non trasferire le produzioni** in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti alla UE. SACE quindi potrà concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una **garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia**, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA:

Tale beneficio è riconosciuto alle medesime condizioni previste dal Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022), con la differenza che il bonus può essere applicato anche in relazione alla **spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**.

Si ricorda che il DL 144/2022 aveva **esteso la spettanza del credito alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore ai 4,5 kw**.

ALIQUOTE DEL CREDITO D'IMPOSTA:

Sono **confermate** le aliquote agevolate già in vigore con il decreto Aiuti-ter e pari a:

- 40% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
- **30%** per le imprese **non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore ai 4,5 kwh.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA:

I crediti d'imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 sono **utilizzabili in compensazione entro la data del 30 giugno 2023** e **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP**.

I crediti d'imposta sono **cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che** tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

I medesimi crediti sono **cedibili, solo per l'intero ammontare**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (comprese banche e soggetti abilitati al credito) senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari abilitati, **ma necessitano del visto di conformità**.

Tali crediti sono usufruiti dal cessionario con le **stesse modalità** con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

COMUNICAZIONE A PENA DI DECADENZA:

Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate **apposita comunicazione** (il cui contenuto verrà definito con apposito provvedimento del Direttore dell'ADE) sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, con riferimento ai **crediti relativi al terzo e al quarto trimestre**.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.